

numero		Bellinzona
1242		7 marzo 2012 CITTA DI BELLINZONA 12.MAR.2012 08:17 Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

statuendo sulla formale richiesta del 27 giugno 2011 presentata dal Municipio per l'approvazione della variante al Piano regolatore di Bellinzona relativa all'ampliamento della Zona per attrezzature pubbliche AP/EP 635 in località Carasso destinata al serbatoio dell'acqua potabile e sulla relativa istanza di dissodamento coordinata, emana la propria decisione globale ai sensi dell'art. 12 della Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord), viste anche le seguenti premesse procedurali:

- in data 12 ottobre 2009, il Municipio di Bellinzona ha inviato al Dipartimento del territorio il progetto di variante al Piano regolatore comunale per l'ampliamento della Zona per attrezzature pubbliche AP/EP 635 destinata ad un serbatoio dell'acqua potabile, con richiesta di esame preliminare ai sensi dell'art. 33 della LALPT;
- nel mese di gennaio 2010, le Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB) hanno inoltrato al Dipartimento del territorio l'istanza di dissodamento coordinata con la variante di PR, per una superficie di 449 mq di area boschiva sui fmn 8126 e 8130 del Comune di Bellinzona. La domanda di dissodamento è stata in seguito pubblicata congiuntamente agli atti pianificatori dal 27 giugno al 26 luglio 2011;
- il 5 agosto 2010, il Dipartimento del territorio ha trasmesso al Municipio l'esame preliminare per la variante ora in approvazione;
- la variante è stata trasmessa con messaggio municipale n. 3574 del 7 febbraio 2011 al Consiglio comunale, che l'ha adottata il 2 maggio 2011;
- in seguito all'adozione da parte del Consiglio comunale, e conformemente all'art. 34 LALPT, la variante è stata regolarmente pubblicata presso la Cancelleria comunale, dal 27 giugno al 26 luglio 2011, previo annuncio nel Foglio Ufficiale n. 48 del 17 giugno 2011, agli albi comunali e sui quotidiani del Cantone;
- in data 27 giugno 2011, il Municipio ha presentato al CdS formale domanda d'approvazione della variante di PR. Tale richiesta era accompagnata dagli allegati che documentano il rispetto della procedura di adozione prevista dalla LALPT. Il 5 settembre 2011, il Municipio ha comunicato che, entro i termini di pubblicazione, non sono stati presentati ricorsi al Consiglio di Stato (CdS) contro il contenuto della variante (art. 35 LALPT), né opposizioni contro la domanda di dissodamento.

0. ABBREVIAZIONI

CdS.....	Consiglio di Stato
CF.....	Costituzione federale del 18 dicembre 1998
cpv.....	capoverso
fmn.....	fondo mappale numero
GdS.....	grado di sensibilità secondo OIF
LALPT.....	Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990
LCoord.....	Legge sul coordinamento delle procedure, del 10 ottobre 2005
LE.....	Legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991
LFo.....	Legge federale sulle foreste, del 4 ottobre 1991
LPAmb.....	Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983
LPAc.....	Legge federale sulla protezione delle acque, del 24 gennaio 1991
LPamm.....	Legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966
LPT.....	Legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979
Lst.....	Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011
Ltagr.....	Legge sulla conservazione del territorio agricolo, del 19 dicembre 1989
NAPR.....	Norme di attuazione del PR
OFo.....	Ordinanza federale sulle foreste, del 30 novembre 1992
OPT.....	Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000
PD.....	Piano direttore cantonale
PR.....	Piano regolatore comunale
RLE.....	Regolamento di applicazione della legge edilizia, del 9 dicembre 1992
RDAT.....	Rivista di diritto amministrativo ticinese
RLALPT.....	Regolamento della LALPT, del 29 gennaio 1991
RLCFo.....	Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002
RLtagr.....	Regolamento della Legge sulla conservazione del territorio agricolo, del 9 giugno 1998
STA.....	Sentenza del Tribunale cantonale amministrativo
STF.....	Sentenza del Tribunale federale
TRAM.....	Tribunale cantonale amministrativo

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE

Giusta l'art. 75 cpv. 1 Costituzione federale (Cost.), "la pianificazione territoriale è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio."

Questo postulato è sviluppato dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT). Giusta l'art. 1 LPT il suolo deve essere utilizzato con misura e l'insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. A tal fine la pianificazione deve tenere conto delle condizioni naturali come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. Con misure pianificatorie è poi necessario sostenere in particolare gli sforzi tesi a:

- proteggere le basi naturali della vita (come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio – pure tutelati dagli art. 73, 74, 76, 77 e 78 Cost.);
- creare e conservare insediamenti accoglienti e le premesse territoriali per le attività economiche;
- promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia;
- garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese e la difesa nazionale.

1.2. IL PROCESSO PIANIFICATORIO

Nel sistema della LPT la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe, corrispondenti ad altrettanti livelli decisionali: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Il piano di utilizzazione (PR) è adottato secondo le indicazioni del PD (artt. 6 segg.; 26 cpv. 2 LPT), nell'ambito di una procedura nella quale è garantita la protezione giuridica (artt. 33 seg. LPT) e la partecipazione democratica (art. 4 LPT). Esso disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 LPT) e rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del piano direttore (art. 21 cpv. 1 LPT). La procedura del permesso di costruzione è invece intesa a chiarire la compatibilità di costruzioni od impianti con la disciplina dell'utilizzazione sancita dal piano di utilizzazione (cfr. DTF 113 Ib 374 consid. 5; 116 Ib 53 seg. consid. 3a; RDAT II-1996 n. 36; TPT 16 febbraio 2000 in re Comune di A.).

1.3. COMPETENZA E AUTONOMIA COMUNALE

Il PR è lo strumento principe della pianificazione a livello comunale. Esso è adottato dall'Assemblea o dal Consiglio comunale (cfr. artt. 24 cpv. 1, 34 cpv. 1 LALPT).

Secondo la legislazione ticinese il Consiglio di Stato, che approva i PR comunali (art. 37 cpv. 1 LALPT), dispone di un pieno potere cognitivo, essendogli conferita la facoltà di controllare non solo la legittimità, ma anche l'opportunità delle scelte pianificatorie; ciò ovviamente nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al Comune nella pianificazione locale (cfr. art. 50 cpv. 1 Cost.; art. 16 Cost. ticinese; Rep. 1989, p. 422, c. 2 e rif.) e con il riserbo imposto alle autorità superiori dall'art. 2 cpv. 3 LPT verso le autorità subordinate, cui dev'essere lasciato "il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti" (cfr. DTF 111 Ia 69, c. 3d).

1.4. GARANZIA DELLA PROPRIETÀ

La proprietà è garantita dall'art. 26 cpv. 1 Cost. Tale garanzia non è tuttavia assoluta: in caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 cpv. 2 Cost.).

Giusta l'art. 36 Cost., una limitazione della garanzia della proprietà è possibile, a condizione che abbia una base legale (restrizioni gravi devono essere previste dalla legge) (cpv. 1), che sia giustificata da un interesse pubblico (cpv. 2) e che sia proporzionata allo scopo (cpv. 3). L'essenza della garanzia della proprietà è intangibile (cfr. cpv. 4).

a) Base legale

In adempimento dell'art. 75 Cost., il PR disciplina l'uso ammissibile del territorio comunale suddividendolo in zone e stabilendo le norme di attuazione concernenti sia le singole zone sia l'intero territorio. Le relative disposizioni, norme astratte e generali, adottate dal legislatore comunale e soggette a referendum, costituiscono la base legale delle restrizioni della garanzia della proprietà (cfr. TPT 21 agosto 1995 in re S. / Comune di L.).

b) Interesse pubblico

La condizione dell'interesse pubblico possiede una valenza ristretta, considerato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni interesse pubblico è fondamentalmente atto a giustificare una limitazione della proprietà, nella misura in cui lo scopo prefisso non è di natura esclusivamente fiscale o contrario ad altre norme di rango costituzionale (DTF 111 Ia 98 consid. 2b; Haller / Karlen, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, vol. 1, 1999, n. 113).

c) Proporzionalità

Per quanto concerne il criterio della proporzionalità, si osserva che, secondo la giurisprudenza, una limitazione della proprietà non può eccedere ciò che è necessario per raggiungere l'interesse pubblico perseguito. Se lo scopo può essere raggiunto con misure meno incisive, adottarne di più ampia portata significherebbe violare il principio della proporzionalità e di conseguenza pure il disposto costituzionale di cui all'art. 36 cpv. 3 Cost. (Schürmann / Hänni, op. cit. pag. 41 seg.).

1.5. PARITÀ DI TRATTAMENTO

In ambito pianificatorio il principio di uguaglianza giuridica, sancito dall'art. 8 Cost., svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost.: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3; 107 Ib 339 consid. 4a; 103 Ia 257 consid. 4 e rif.).

2. PREMESSE DI ORDINE FORMALE E PROCEDURALE

2.1. DOCUMENTI DI APPROVAZIONE

2.1.1. Atti costitutivi la variante

Sono oggetto del presente esame di opportunità e legalità i seguenti atti:

- a) Estratto del Piano del paesaggio e del Piano delle attrezzature e edifici d'interesse pubblico in scala 1:1'000 (5 agosto 2010);
- b) Rapporto di pianificazione (giugno 2011);
- c) Estratto delle Norme di attuazione del Piano regolatore (art. 58 NAPR), con l'aggiornamento della Tabella delle attrezzature d'interesse pubblico.

2.1.2. Atti costitutivi l'istanza di dissodamento

Sono oggetto della presente decisione:

- a) Pianta del dissodamento richiesto sul fmn 8126 e sul fmn 8130 in località Carasso in scala 1:1000 (timbrato dalla Sezione forestale il 24 gennaio 2012).

3. CONSIDERAZIONI DI MERITO

3.1. VERIFICA DELLA VARIANTE DA PARTE DEI SERVIZI DELLO STATO

Nell'ambito della presente procedura, analogamente a quanto avvenuto con l'esame preliminare, la Sezione dello sviluppo territoriale ha curato il coordinamento delle osservazioni da parte dei Servizi dell'Amministrazione cantonale ed ha proposto al CdS, tramite il Dipartimento del territorio, il progetto di risoluzione d'approvazione.

Sono stati consultati i seguenti Servizi per una loro definitiva presa di posizione e per la verifica degli aspetti di dettaglio che non si sono potuti valutare o approfondire in sede di esame preliminare.

- Sezione forestale24.01.2012
- Sezione protezione aria, acqua e suolo 16.08.2011
- Sezione agricoltura 10.08.2011
- Ufficio approvvigionamento idrico e sistemazione fondiaria28.07.2011
- Ufficio forestale 9° circondario07.09.2011
- Ufficio della natura e del paesaggio09.08.2011

Le considerazioni dei citati servizi sono riprese, per quanto necessario, nell'esame di merito della variante di PR.

3.2. SITUAZIONE PIANIFICATORIA DEL COMUNE ED OBIETTIVI DELLE VARIANTI

Il PR comunale di Bellinzona è stato approvato dal Consiglio di Stato in data 16 ottobre 2001 con risoluzione governativa n. 4836. Lo stesso è stato in seguito oggetto varianti puntuali. Per quanto riguarda la variante in approvazione, il 16 novembre 2010 il CdS ha approvato il Piano del paesaggio.

3.3. OSSERVAZIONI DI MERITO SULLA VARIANTE

Con la variante in approvazione, il Comune di Bellinzona propone le necessarie basi pianificatorie per il potenziamento dell'acquedotto di carattere intercomunale sulle pendici di sponda destra del Fiume Ticino, conformemente al Piano cantonale di approvvigionamento idrico del Bellinzonese (PCAI-B), adottato dal CdS il 23 febbraio 2005 (ris. gov. n. 748), e meglio la variante in fase di adozione che prevede l'ampliamento del serbatoio esistente di Carasso. La progettazione definitiva dell'opera ha portato ad un'ottimizzazione della gestione in un grande comprensorio intercomunale, individuando la necessità di ampliare l'attuale serbatoio di Carasso, oggi solo a servizio del Comune di Bellinzona. A questo scopo è prevista l'estensione della zona AP 635.

L'attuale Zona AP 635 corrisponde al fmn 8127 e contiene appunto il serbatoio esistente di una capacità di 1'150 mc. L'estensione della Zona AP 635 sul fmn 8126 - ora di proprietà pubblica - permette la realizzazione di un'ulteriore vasca di 1'500 mc. Si potrà così creare un nuovo importante serbatoio che entrerà in sistema con quello di sponda sinistra del Fiume Ticino, per il quale nel 2009 sono state approvate delle varianti del medesimo tenore di quella in discussione.

L'estensione della Zona AP, pur di non eccessiva superficie, comporta nondimeno la diminuzione di ca. 450 mq di area forestale e di 1'000 mq di territorio agricolo. Tenuto conto delle osservazioni generali e particolari contenute nella presente decisione, il CdS condivide il principio della variante al Piano regolatore, accettando nel contempo per motivi pianificatori sia la diminuzione del bosco, sia quella di terreno agricolo nelle modalità espressi nei capitoli successivi e per i motivi seguenti.

L'area forestale è per principio protetta (art. 3 della Legge federale sulle foreste - LFo). Una deroga a questo principio può tuttavia essere concessa per motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta. Devono però essere soddisfatte alcune condizioni, tra cui quelle della pianificazione del territorio. L'opera per la quale si richiede il dissodamento deve inoltre essere attuabile soltanto nel luogo previsto. Considerata la preesistenza del serbatoio attuale e come dal profilo pianificatorio le motivazioni pianificatorie siano convincenti e i principi pianificatori materialmente soddisfatti, nulla osta alla deroga e al coordinamento del dissodamento richiesto come previsto dalla Legge sul coordinamento delle procedure. La decisione di dissodamento è trattata al capitolo 4.

Pure il territorio agricolo deve rimanere adibito all'agricoltura (art. 1 Ltagr). Una sua diminuzione, infatti, può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori secondo la procedura e le competenze fissate nella relativa legislazione. In que-

sto caso, comunque, la diminuzione delle aree agricole deve essere compensata dall'ente pianificante, come esplicitato al capitolo 5.

Infine, il CdS rileva come la Zona AP 635 si trovi in Zona di protezione del paesaggio e in un luogo ben visibile dal fondovalle. Considerata tale ubicazione, si dovrà avere particolarmente cura di realizzare il serbatoio e le relative infrastrutture in modo da rispettare il carattere del paesaggio esistente. L'introduzione di relative disposizioni nell'art. 58 NAPR (e meglio nella tabella delle AP/EP) risponde a questa richiesta. Gli impianti previsti rientrano nella rete dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 lett. o LALPT. Il Piano indicativo dei servizi tecnologici dovrà quindi essere aggiornato.

4. DOMANDA DI DISSODAMENTO (Incarto n. 3860)

4.1. OGGETTO DELLA DOMANDA E PREAVVISI

Con domanda del mese di gennaio 2010 le Aziende Municipalizzate di Bellinzona, Sezione acqua potabile, via Seghezzone 1, 6512 Giubiasco, hanno richiesto il dissodamento definitivo di una superficie di 449 mq di area boschiva sui fmn 8126 e 8130 RFD di Bellinzona, allo scopo di realizzare un ampliamento del serbatoio per la raccolta di acqua potabile in località "Balmèta" a Carasso.

La domanda di dissodamento è stata pubblicata dal 27 giugno al 26 luglio 2011; gli atti sono rimasti esposti nel Comune di Bellinzona per un periodo di 30 giorni. Entro i termini di legge non sono pervenute opposizioni contro la domanda di dissodamento.

Nel merito dell'istanza di dissodamento, i Servizi cantonali hanno formulato i seguenti preavvisi:

Ufficio della pianificazione locale: preavviso favorevole.

Ufficio della natura e del paesaggio: preavviso favorevole.

Ufficio forestale del 9° circondario: preavviso favorevole.

4.2. ESAME DI MERITO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA

In termini generali, giusta l'articolo 3 LFo, l'area forestale non va diminuita. La foresta deve venire conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 Ib 327 consid. 2). Ne consegue che i dissodamenti sono di principio vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo).

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFo può venir concessa una deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e se sono adempiute le condizioni seguenti:

- a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
- b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio;
- c) il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

Non sono considerati gravi motivi interessi finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo). Va inoltre tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).

Perché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta viene assunto in ogni caso come dato e non deve essere dimostrato neanche quando si tratta di una ben determinata area destinata al dissodamento. Molto più importante, invece, è dimostrare che le ragioni del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2). A norma dell'art. 7 cpv. 1 LFo, ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione. Eccezionalmente tale compenso può effettuarsi in altre regioni per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare (art. 7 cpv. 2 LFo). Giusta l'art. 7 cpv. 3 LFo, invece del compenso in natura, in casi eccezionali, è possibile adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Giusta gli artt. 8 LFo, 10 OFo, 8 LCFo e 14 RLCFo, al proprietario che non è in grado di provvedere al rimboschimento di compensazione è fatto obbligo di versare una tassa, destinata a interventi in altre regioni approvati dalla Sezione. Giusta l'art. 15 RLCFo, è prelevato pure un contributo di compensazione (plus-valore), equivalente alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva ed il valore assunto a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi del compenso di cui all'art. 14 RLCFo. Giusta l'art. 11 cpv. 1 OFo, l'obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell'autorità forestale cantonale competente.

Nel caso specifico, il dissodamento definitivo è richiesto per l'ampliamento di un serbatoio per l'accumulo d'acqua potabile, che si trova parzialmente in bosco. Esso ammonta complessivamente a 449 mq. Il dissodamento interessa un ceduo castanile invecchiato con funzione prevalente protettiva. In relazione all'opera per la quale si richiede il dissodamento, il perimetro che si intende dissodare appare correttamente dimensionato.

Per quanto concerne la necessità preponderante, si evidenzia che l'ampliamento del serbatoio per l'acqua potabile a quota 300 m s.l.m. in territorio di Carasso si rende necessario per esigenze d'approvvigionamento idrico nell'ambito del nuovo acquedotto intercomunale previsto dal Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI) del Bellinzonese. Tale acquedotto servirà i Comuni di Bellinzona, Monte Carasso, Sementina, Gorduno e Gnosca. L'interesse pubblico dell'opera è indubbio e, pertanto, la necessità preponderante dell'opera per la quale è richiesto il dissodamento rispetto all'interesse alla conservazione della foresta è data.

Nel merito dell'ubicazione vincolata, giova sottolineare che il PCAI del Bellinzonese ha portato a un'ottimizzazione della gestione di questo grande comprensorio, individuando la necessità di ampliare il serbatoio di Carasso.

L'ubicazione è dunque condizionata da tali aspetti e non vi sono alternative possibili per la realizzazione dell'impianto al di fuori dell'area boschiva: in effetti l'ampliamento previsto non può avvenire che all'interno dell'area forestale. Tenuto conto di questi aspetti, pure il requisito dell'ubicazione vincolata è da considerarsi adempiuto.

Per quel che concerne la congruenza con la pianificazione territoriale, si segnala che l'opera è prevista dalla pianificazione locale (variante di Piano regolatore) e si giustifica dal profilo tecnico. Le condizioni della pianificazione del territorio possono quindi dirsi materialmente soddisfatte.

Non vi sono inoltre, al riguardo, aspetti rilevanti di protezione della natura o di tutela ambientale che possano risultare compromessi in seguito all'ampliamento dell'impianto. A livello paesaggistico, si evidenzia che l'impatto della costruzione risulterà evidente soprattutto in fase realizzativa e nei primi anni, dopo di che il serbatoio tenderà progressivamente ad integrarsi nel manto vegetazionale, schermando la vista del bacino. Per quanto riguarda la scelta dei materiali costruttivi, si prevede la copertura della facciata esterna in vista con pietre naturali e mattoni silico-calcarei: questo consentirà di alleviare ulteriormente l'impatto paesaggistico del bacino.

In merito al compenso, l'istanza presentata non prevede il rimboschimento della superficie dissodata definitivamente in conformità con quanto stabilito dagli articoli 7 cpv. 1 e 7 cpv. 2 LFo, né la realizzazione di interventi a favore della protezione della natura e del paesaggio come stabilito nell'art. 7 cpv. 3 LFo, bensì il versamento di una tassa di compensazione ai sensi dell'art. 8 LFo. Questa proposta, essendo la regione già fortemente boscata, incontra piena approvazione. Nella fattispecie la tassa di compensazione, fissata in CHF 20.- per mq dissodato definitivamente e applicata a una superficie complessiva di 449 mq, ammonta in totale a CHF 8'980.- (ottomilanovecentottanta). Questa tassa è destinata alla realizzazione di progetti a favore della protezione della natura e del paesaggio, approvati dalla Sezione forestale, secondo quanto previsto dall'art. 7 cpv. 3 LFo. Ritenuto infine che il dissodamento è richiesto per un'opera d'interesse pubblico, si rinuncia al prelievo del contributo di compensazione o "plus-valore" (art. 15 cpv. 3 RLCFo).

Tutto ciò considerato, sono adempiute le condizioni per la concessione del dissodamento richiesto ai sensi dell'art. 12 LFo.

4.3. LIMITE DEL BOSCO A CONTATTO CON LA ZONA EDIFICABILE

I limiti dei dissodamenti concessi con questa risoluzione assumono parzialmente valore di limite del bosco a contatto con la zona edificabile, ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LFo. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LCFo, il CdS inserisce d'ufficio nel Piano regolatore del Comune di Bellinzona i limiti del bosco a contatto con la Zona AP 635 in località Carasso come definiti nell'Allegato X. Il Comune dovrà riportarlo nei piani e provvedere all'adeguamento delle rappresentazioni grafiche.

5. DIMINUZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO

Ai sensi dell'art. 7 della Legge sulla conservazione del territorio agricolo (Ltagr), la diminuzione di aree agricole può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori cantonali e comunali. La diminuzione della Zona agricola determinata dall'ampliamento della Zona AP/EP in oggetto - di circa 600 / 700 mq - è accettata di principio dal Dipartimento: la variante rispetta, infatti, nel suo insieme i criteri pianificatori previsti dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT).

La Zona agricola soppressa deve essere compensata di principio con nuove aree agricole di pari estensione e qualità. Qualora la compensazione reale sia parzialmente o totalmente impossibile, il Comune dovrà versare un contributo pecuniario sostitutivo. Come esposto nei capitoli precedenti, la variante, che sottrae 1'000 mq di terreno agricolo, è condivisa dalla scrivente Autorità. Il CdS accetta pertanto questa diminuzione di terreno agricolo nella ponderazione dei diversi interessi che toccano l'ambito della pianificazione del territorio, così come la sua compensazione di carattere pecuniario la cui somma ammonta a Fr. 9'966.-- come decretato dal relativo preavviso vincolante formulato con risoluzione governativa n. 5382 del 26 ottobre 2010 e determinata sulla base del calcolo illustrato nella seguente tabella.

	Identificazione fondi	A	B	C	Contributo parziale AxBxC fr.	Contributo pecuniario fr.
		Superficie mq	Valore di reddito agricolo fr./mq	Coefficiente art. 3 RLtagr		
Riduzioni	fmn 8126	1000	0.335	35	11'725	11'725
Tot. riduzioni						
Contributo pecuniario (art. 3 cpv. 1 RLtagr)						11.725
Aliquota di riduzione						
Riduzione in funzione della forza finanziaria (art. 3 cpv. 2 RLtagr)					15%	-1'1759
Contributo pecuniario netto						9'966

Il credito relativo al contributo pecuniario sostitutivo ai sensi della Ltagr è stato concesso dal legislativo comunale con l'accoglimento del messaggio municipale n. 3574 il 2 maggio 2011 in concomitanza con l'adozione della variante in approvazione. Il CdS ricorda che il Comune ha diritto alla restituzione del contributo ove abbia successivamente provveduto ad opere di compensazione reale, nel termine di tre anni dalla decisione d'imposizione.

6. DISPOSITIVO

Per tutti i motivi generali e particolari che precedono;

richiamati la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), la LALPT in combinazione con l'art. 107 Legge della cantonale sullo sviluppo territoriale (Lst), il RLALPT, la LE, il RLE, la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), il Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), la LPAmb, ed ogni altra norma in concreto applicabile;

su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

Approvazione del Piano

- 1) E' approvata, come indicato nelle considerazioni generali e particolari, la Zona AP 635 *Serbatoio Carasso*.
- 2) Il Comune dovrà riportare nel Piano regolatore il limite del bosco a contatto con la Zona AP 635 *Serbatoio Carasso*, adeguando le rappresentazioni grafiche.

Domanda di dissodamento

- 3) La domanda di dissodamento del mese di gennaio 2010 presentata dalle Aziende Municipalizzate di Bellinzona, Sezione acqua potabile, via Seghezzone 1, 6512 Giubiasco è accolta. Di conseguenza è autorizzato il dissodamento definitivo di una superficie boschiva di 449 mq sui mappali n. 8126 e 8130 RFD di Bellinzona (coordinate medie 721.630/118.353), allo scopo di realizzare un ampliamento del serbatoio per la raccolta di acqua potabile in località "Balmèta" a Carasso, così come indicato nella planimetria allegata in scala 1:1'000, timbrata e firmata Sezione forestale cantonale e recante data 24 gennaio 2012.
- 4) La presente autorizzazione, rispettivamente la rimozione delle piante o la modifica delle finalità del suolo boschivo, sono subordinati all'adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:
 - crescita in giudicato della decisione globale (approvazione della variante di Piano regolatore da parte del Consiglio di Stato);
 - versamento della tassa di compensazione secondo quanto indicato al dispositivo 3. della presente decisione;
 - versamento della tassa di giustizia fissata al dispositivo 4. della presente decisione.
- 5) Le Aziende Municipalizzate di Bellinzona, Sezione acqua potabile, Via Seghezzone 1, 6512 Giubiasco sono tenute al pagamento di una tassa di compensazione fissata in CHF 20.- per ogni mq di area forestale dissodata definitivamente e pertanto in totale a CHF 8'980.- (ottomilanovecentotanta). Questo importo dovrà essere versato sul conto n. 65-135-4 della Cassa cantonale dopo fatturazione.

- 6) Per la presente decisione viene applicato, a carico delle Aziende Municipalizzate di Bellinzona, Sezione acqua potabile, Via Seghezzone 1, 6512 Giubiasco, un importo di CHF 200.- (duecento) quale tassa di giustizia, da versare alla Cassa cantonale, c.c.p. 65-135-4, dopo fatturazione.
- 7) Il dissodamento deve essere preceduto dalla delimitazione sul terreno dell'area da dissodare, verificata dall'Ufficio forestale del 9° circondario. I lavori devono essere eseguiti rispettando l'area boschiva confinante. In particolar modo, è vietato erigervi baracche o deporvi terra di riporto, veicoli e materiale di ogni genere.

Contributo sostitutivo

- 8) Al Comune di Bellinzona è imposto il pagamento di un contributo pecuniario sostitutivo ai sensi della Ltagr di Fr. 9'966.--. Tale importo sarà addebitato sul conto Stato / Comune a favore della voce di bilancio 851.201.062 "Deposito per acquisto aree agricole" scaduti i termini di 60 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. A norma dell'art. 4 RLtAgr il Comune ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale (bonifiche) nel termine di tre anni dalla decisione d'imposizione.

Pubblicazione e notificazione


- 9) La presente risoluzione è pubblicata nel suo dispositivo nel Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato, agli albi comunali da parte del Municipio e notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Bellinzona.

Rimedi di diritto

- 10) Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Bellinzona, entro il termine di ricorso. Il ricorso è da presentare in tre copie.
Il termine di ricorso è il seguente: entro 30 giorni dalla notificazione.
E' legittimato a ricorrere il Comune.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente


L. Sadis

Il Cancelliere


G. Gianella

7. INTIMAZIONE

Invio raccomandato

- al Municipio di Bellinzona, 6500 Bellinzona
- alle Aziende Municipalizzate di Bellinzona, Sezione acqua potabile, via Seghezzone 1, 6512 Giubiasco
- ai proprietari interessati dall'autorizzazione di dissodamento:
 - Franca Minotti, via Pizzo di Claro 7, 6500 Bellinzona, per il fmn 8130

8. COMUNICAZIONE

Invio normale

- alla Sezione dello sviluppo territoriale (10)
- alla Sezione forestale
- alla Sezione protezione aria, acqua e suolo
- all'Ufficio approvvigionamento idrico e sistemazione fondiaria
- all'Ufficio forestale 9° circondario
- alla Sezione agricoltura
- all'Ufficio della natura e del paesaggio
- all'Ufficio dei registri del Distretto di Bellinzona
- all'Ufficio di stima
- alla Divisione dell'economia
- al Dipartimento delle finanze e dell'economia
- alla Divisione delle risorse
- al Tribunale di espropriazione
- al Tribunale cantonale amministrativo (3)
- al Centro di legislazione e di documentazione
- alla Cancelleria dello Stato per esecuzione del dispositivo n. 9

